



COMUNE DI ASCOLI PICENO
“medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana”

**REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8
del 21/04/2009

INDICE

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto – Modalità di applicazione pag. 1

Art.2 - La sede delle adunanze pag. 1

CAPO II - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art.3 - Della prima seduta del Consiglio pag. 2

Art.4 – La nomina del Presidente del Consiglio pag. 2

Art.5 – Compiti e poteri del Presidente del Consiglio pag. 2

Art.6 – L’Ufficio di Presidenza – Fondo di funzionamento – Locali degli organi consiliari pag. 3

Art.7 – Conferenza dei Capigruppo pag. 4

Art.8 – Intese sul programma e sull’ordine del giorno dei lavori pag. 4

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art.9 – Costituzione pag. 5

Art.10 – Funzionamento dei gruppi pag. 6

Art.11 – Costituzione e composizione pag. 7

Art.12 – Presidenza e convocazione delle Commissioni pag. 7

Art.13 – Funzionamento delle Commissioni pag. 8

Art.14 – Funzioni delle Commissioni pag. 8

Art.15 – Segreteria delle Commissioni pag. 9

Art.16 – Pareri delle Commissioni pag. 10

Art.17 – Commissioni di indagine, di controllo e garanzia pag. 10

Art.18 – Commissioni speciali pag. 11

Art.19 – Commissione per la revisione dello Statuto e per i regolamenti pag. 11

PARTE II – I CONSIGLIERI

CAPO I – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art.20 – Prerogative pag. 12

Art.21 – Indennità di presenza e rimborso spese pag. 12

Art.22 – Funzioni rappresentative pag. 13

CAPO II – DOVERI

Art.23 – Obbligo del segreto pag. 13

Art.24 – Partecipazione alle adunanze pag. 13

Art.25 – Responsabilità personale – Esonero pag. 13

Art.26 – Diritto d’iniziativa pag. 13

Art.27 – Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno pag. 14

Art.28 – Primo firmatario e sua sostituzione pag. 14

Art.29 – Interrogazione pag. 15

Art.30 – Trasformazione dell’interrogazione in mozione pag. 15

Art.31 – Mozione pag. 15

Art.32 – Ordine del giorno pag. 16

Art.33 – Ulteriori diritti dei Consiglieri pag. 16

Art.34 – Mozione di sfiducia pag. 16

PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art.35 – Convocazione del Consiglio pag. 17

Art.36 – Rifiuto di iscrizione all’ordine del giorno pag. 17

Art.37 – Avviso di convocazione pag. 17

Art.38 – Ordine del giorno pag. 18

Art.39 – Tempi e modalità di consegna degli avvisi pag. 18

Art.40 – Pubblicazione e diffusione dell’avviso di convocazione	pag.	19
CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE		
Art.41 – Deposito degli atti	pag.	19
Art.42 – Adunanze di prima convocazione	pag.	20
Art.43 – Adunanze di seconda convocazione	pag.	20
CAPO III – PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE		
Art.44 – Adunanze pubbliche	pag.	21
Art.45 – Adunanze segrete	pag.	22
Art.46 – Adunanze “aperte”	pag.	22
CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE		
Art.47 – Comportamento dei Consiglieri	pag.	22
Art.48 – Ordine della discussione	pag.	23
Art.49 – Comportamento del pubblico	pag.	23
Art.50 – Tumulto in aula	pag.	24
CAPO V – ORDINE DEI LAVORI		
Art.51 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula	pag.	24
Art.52 – Designazione degli scrutatori	pag.	25
Art.53 – Comunicazioni di apertura	pag.	25
Art.54 – Argomenti discussi in Commissione Consiliare	pag.	25
Art.55 – Svolgimento delle interrogazioni	pag.	25
Art.56 – Ritiro delle interrogazioni	pag.	26
Art.57 – Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno	pag.	26
Art.58 – Ordine di trattazione degli argomenti	pag.	26
Art.59 – Discussione – Norme generali	pag.	27
Art.60 – Presentazione di emendamenti e di ordini del giorno nel corso delle discussioni	pag.	27
Art.61 – Modalità della discussione di emendamenti e di ordini del giorno sulla proposta	pag.	28
Art.62 – Chiusura della discussione	pag.	28
Art.63 – Questione pregiudiziale e sospensiva	pag.	28
Art.64 – Mozione d’ordine	pag.	29
Art.65 – Fatto personale	pag.	29
Art.66 – Termine dell’adunanza	pag.	29
CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI		
Art.67 – Convocazione e partecipazione degli Assessori	pag.	30
CAPO VII – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – IL VERBALE		
Art.68 – La partecipazione del Segretario generale all’adunanza	pag.	30
Art.69 – Gli atti dell’adunanza – Redazione e firma	pag.	30
Art.70 – Verbale – Rettifiche – Approvazione	pag.	31
CAPO VIII – LE VOTAZIONI		
Art.71 – Dichiarazioni di voto e modalità generali di votazione	pag.	31
Art.72 – Votazioni in forma palese	pag.	33
Art.73 – Votazione per appello nominale	pag.	33
Art.74 – Votazioni segrete	pag.	34
Art.75 – Nomina di rappresentanti della minoranza	pag.	34
Art.76 – Esito delle votazioni	pag.	35
PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI		
Art.77 – Entrata in vigore	pag.	35
Art.78 – Diffusione	pag.	36

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I
Disposizioni generali

Art.1
Oggetto – Modalità di applicazione

1. Il funzionamento del Consiglio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.
3. In caso di contestazione della decisione del Presidente del Consiglio con atto scritto da parte di un quinto dei Consiglieri senza computare il Sindaco, la questione viene rinviata all'ufficio di Presidenza del Consiglio, previa temporanea sospensione dei lavori del Consiglio.
4. Qualora nell'ufficio di Presidenza del Consiglio l'interpretazione prevalente non ottenga la maggioranza assoluta dei consensi, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva senza discussione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. Per Consiglieri in carica o per Consiglieri assegnati si intendono i Consiglieri e il Sindaco, salvo che per questo ultimo non venga prevista espressamente la sua esclusione.

Art.2
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede del Comune, in apposita sala.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio, della Giunta e alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico e ai rappresentanti degli organi d'informazione.
3. Su proposta del Presidente del Consiglio, l'ufficio di Presidenza del Consiglio può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'Adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi diversi per situazioni, esigenze ed avvenimenti particolari.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno del Comune vengono esposte **dal** mattino fino al termine della seduta consiliare le bandiere del Comune, dell'Italia e dell'Unione Europea.
5. Nella sala delle riunioni del Consiglio deve essere sempre esposto il Gonfalone del Comune, dietro il tavolo della Presidenza, insieme alla bandiera italiana ed al ritratto del Presidente della Repubblica.

Capo II Il Presidente del Consiglio

Art.3 Della prima seduta del Consiglio

1. Nella prima seduta del Consiglio si procede alla convalida degli eletti, alla elezione del Presidente del Consiglio, al giuramento del Sindaco ed alla comunicazione dei componenti la Giunta, nonché alla elezione della Commissione elettorale comunale.
2. Alla prima seduta i Consiglieri eletti partecipano e votano per la loro convalida, anche se contro la loro elezione è stato proposto reclamo. Nel caso in cui, dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida, uno o più Consiglieri rassegnino le dimissioni, il Consiglio procede immediatamente alla surrogazione dei dimissionari onde poter effettuare la convalida nella sua completezza strutturale e rappresentativa. Questi, se presenti in aula, sono immediatamente ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
3. Qualora la prima seduta del Consiglio non ha luogo o si scioglie per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

Art.4 La nomina del Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio subito dopo la convalida degli eletti, nomina nel suo interno, con votazione segreta e con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio.
2. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta si procede subito ad una seconda votazione con le stesse modalità e, qualora anche questa dovesse dare esito negativo, si procede nella stessa seduta, ad una votazione per effettuare il ballottaggio a maggioranza semplice tra i due Consiglieri risultati più votati nella seconda votazione. In questo caso risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto la cifra individuale più alta nelle ultime elezioni amministrative comunali.
3. Subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, nella stessa seduta, il Consiglio elegge il Vice Presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino al termine della consiliatura o fino alla loro decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento.
5. Il Presidente del Consiglio non può essere nominato componente di Commissioni consiliari permanenti né di altre Commissioni consiliari, cui peraltro può partecipare.

Art.5 Compiti e poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità, ne promuove il ruolo sia sul piano istituzionale che nei confronti della comunità locale, ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio, provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea Consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e

- dichiara la chiusura della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Ha la facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento, e può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.
3. Il Presidente del Consiglio promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
 4. Il Presidente del Consiglio esercita, altresì, funzioni di stimolo nei confronti delle Commissioni consiliari, consistenti, in particolare, nel controllo e verifica del rispetto dei tempi assegnati alle Commissioni per l'espletamento dei compiti ed attività di competenza, verificando in itinere l'andamento dei lavori e promuovendo ogni utile iniziativa che possa rendere più efficace e tempestiva l'azione delle Commissioni stesse.
 5. Il Presidente del Consiglio, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio.
 6. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, le funzioni vengono svolte dal Consigliere Anziano.
 7. I provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio assumono la denominazione di "Decisione". Essi sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Art.6

L'ufficio di Presidenza Fondo di funzionamento del Consiglio Locali degli Organi Consiliari

1. Il Presidente, il Vice Presidente e n°2 Capigruppo consiliari, uno designato dai gruppi di maggioranza e uno da quelli di minoranza, costituiscono l'ufficio di Presidenza.
2. L'ufficio di Presidenza del Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Ove anche quest'ultimo sia impedito, l'ufficio è presieduto dal Capogruppo che abbia ottenuto la cifra individuale più alta nelle ultime elezioni amministrative comunali.
3. L'ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di diversità di opinioni, da farsi constare nel verbale delle riunioni dell'ufficio di Presidenza, prevale il voto del Presidente, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art.1 comma 4°.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale dell'apporto del Segretario Generale, del Dirigente del Servizio Affari Generali e di un dipendente all'uopo designato.
5. Nel bilancio del Comune è previsto un fondo annuale per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio. La gestione di tale fondo è affidata all'ufficio di Presidenza nelle forme e nei modi di cui ai successivi commi. La quantificazione del fondo sarà proposta d'intesa tra il Presidente del Consiglio e il Sindaco in sede di predisposizione del Bilancio di previsione da parte della Giunta.
6. Le spese incidenti sul fondo di cui al comma precedente saranno impegnate con atto del Dirigente competente su richiesta del Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza.
7. Il fondo di cui al precedente comma 5 viene utilizzato per far fronte alle seguenti spese:
 - a) pubblicizzazione dei lavori del Consiglio Comunale;
 - b) organizzazione di eventuali Consigli fuori sede;
 - c) spese per la stampa di materiale, pubblicazioni, rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni o convegni organizzati dalla Presidenza del Consiglio, purché connessi alle finalità dell'Ente;

- d) acquisto di quotidiani, periodici, libri, materiale informatico ed altre pubblicazioni di interesse per l'attività istituzionale;
 - e) acquisto di eventuali arredi ed attrezzature per la sede del Consiglio e della Presidenza del Consiglio
8. L'ufficio di Presidenza del Consiglio ed il Sindaco, di norma ad inizio legislatura, si accordano sulla sistemazione logistica delle articolazioni interne del Consiglio.
 9. I locali individuati vengono assegnati alla Presidenza del Consiglio, che ne ha la disponibilità e ne regola l'uso, sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio di Presidenza.

Art.7

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo, che costituisce ad ogni effetto Commissione Consiliare Permanente, è organismo consultivo del Presidente del Consiglio e del Sindaco nell'esercizio delle loro funzioni, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Essa è formata da tutti i Capigruppo consiliari.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente. Le riunioni sono convocate con avviso scritto, o con altra forma convenuta con gli interessati, da recapitarsi ai Capigruppo, di norma, almeno due giorni interi prima di quello fissato per la riunione.
3. La Conferenza dei Capigruppo deve essere, inoltre, convocata dal Presidente del Consiglio quando lo richiedano i Capigruppo che rappresentino almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati, o su richiesta del Sindaco.
4. La riunione della Conferenza è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica. I Capigruppo possono delegare per iscritto un Consigliere del proprio gruppo a parteciparvi, se impossibilitati ad intervenire personalmente.
5. Alle riunioni sono, inoltre, invitati a partecipare il Sindaco o Assessore da lui delegato. E' tenuto a partecipare, qualora invitato dal Presidente del Consiglio, il Segretario Generale. Ad esse partecipa, altresì, un addetto all'ufficio, incaricato della redazione di un verbale informale in cui vengono riportate le decisioni che vengono adottate in ciascuna riunione e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei componenti.
6. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche.

Art.8

Intese sul programma e sull'ordine del giorno dei lavori

1. Alla Conferenza dei Capigruppo compete esprimere pareri al Presidente del Consiglio in ordine a:
 - a) le questioni attinenti all'ordine del giorno dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute di Consiglio proposti dal Presidente;
 - b) le comunicazioni da rivolgere al Consiglio e le istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi;
 - c) le questioni attinenti il funzionamento delle Commissioni Consiliari in ordine anche ai rapporti tra di esse intercorrenti;
 - d) quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente Regolamento.
2. Il programma dei lavori consiliari consiste in una indicazione di massima a medio/lungo termine che il Consiglio sarà chiamato a trattare nel tempo considerato.
3. Se sussistono le condizioni, la Conferenza può approvare un calendario dei lavori indicando date e limiti temporali per l'esame degli argomenti compresi nel programma.

4. Il programma e l'eventuale calendario sono proposti dal Presidente del Consiglio, tenendo conto degli impegni programmatici, degli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento, nonché dalle richieste del Sindaco, della Giunta e dei Gruppi Consiliari e di ogni Consigliere.
5. La proposta è esaminata dalla Conferenza e su di essa ogni Capogruppo può avanzare richieste. Se la Conferenza raggiunge l'intesa unanime, il programma e il calendario sono definitivi.
6. Se non raggiunge l'intesa unanime gli atti indicati nei commi 2 e 3 sono formati dal Presidente del Consiglio che tiene conto delle indicazioni sugli argomenti prevalenti. Se rimane il dissenso, il Presidente del Consiglio deve tenere conto delle indicazioni dei Capigruppo che rappresentano la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
7. Il programma ed il calendario sono inviati ad ogni Consigliere.
8. Il programma e il calendario sono variati direttamente dal Presidente del Consiglio per la trattazione di argomenti che devono essere decisi per disposizioni legislative o per provvedimenti giurisdizionali. Il Presidente del Consiglio può variare il programma ed il calendario anche per esigenze sopravvenute d'urgenza. In questo caso si applicano i commi 5 e 6 primo periodo.
9. La variazione può essere richiesta anche da tre Consiglieri o da due Capigruppo. Si applica il precedente comma 8.
10. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza e presenta l'ordine del giorno della seduta consiliare sulla base della programmazione, del calendario, degli impegni programmatici, delle proposte deliberative presentate all'ufficio di Presidenza del Consiglio da parte dei vari settori, dei lavori delle Commissioni nonché delle necessità sopravvenute.
11. Ogni Capogruppo può formulare indicazioni o proporre variazioni ed integrazioni, tenendo presenti i riferimenti indicati nel comma 10. Se la Conferenza accoglie la proposta, l'ordine del giorno è di conseguenza modificato.
12. Qualora non siano stati decisi né il programma né il calendario dei lavori consiliari, il Presidente del Consiglio presenta una proposta di ordine del giorno alla Conferenza dei Capigruppo. Questa, nel caso in cui il Presidente del Consiglio non accolga sue proposte integrative, le individua a maggioranza o con la percentuale prevista dal 2° comma dell'art.39 del TUEL 267/2000. La Conferenza dei Capigruppo si esprime con il sistema del voto ponderato.

Capo III

I gruppi consiliari

Art.9

Costituzione

1. Ciascuna lista presente alle elezioni amministrative che abbia avuto eletto almeno un Consigliere, ha diritto alla Costituzione di un gruppo consiliare.
2. I singoli gruppi comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco il nome del Capogruppo e dell'eventuale Vice, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura sono segnalate al Presidente del Consiglio e al Sindaco le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere anziano.
3. Il Sindaco non può essere nominato capo di un gruppo consiliare, mentre il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente non possono essere nominati a capo di un gruppo consiliare salvo il caso che trattasi di un gruppo consiliare costituito da un solo Consigliere.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo Capogruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, si forma il “gruppo misto”
6. Della costituzione del gruppo misto o del nuovo gruppo ne è data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati con la indicazione se trattasi di gruppo aderente alla maggioranza o minoranza consiliare. L’adesione del gruppo misto o del nuovo gruppo alla maggioranza consiliare va confermata, con lettera inviata al Presidente del Consiglio, dal Sindaco e dai Capigruppo degli altri gruppi di maggioranza. Nel caso in cui tale adesione non è formalizzata entro dieci giorni, il gruppo misto o il nuovo gruppo è assegnato d’ufficio alla minoranza consiliare.
7. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata, nonché le deliberazioni adottate dalla Giunta sono notificati o consegnati presso la sede di ciascun gruppo, ovvero inviati per posta elettronica o fax.

Art.10

Funzionamento dei gruppi

1. I gruppi consiliari svolgono le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento
2. Per l’esercizio delle loro funzioni è assicurata ai Gruppi, ai sensi di legge, e tenuto conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi, la disponibilità di locali, attrezzature e personale. Tale assegnazione viene predisposta dalla Giunta Comunale sentita la Conferenza dei Capigruppo.
3. Ad inizio di ogni anno la Giunta, su proposta dell’ufficio di Presidenza, nell’ambito delle disponibilità fissate dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione, assegna ai gruppi consiliari risorse finanziarie per le esigenze di funzionamento del gruppo. Il fondo è gestito, sotto la diretta responsabilità di ciascun capogruppo, dall’economista comunale.
4. Lo stanziamento sarà suddiviso sulla base di un importo uguale per ciascun gruppo in misura pari al 30% dell’importo stanziato e la restante somma sulla base della consistenza numerica dei componenti di ogni gruppo.
5. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione di gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, ai gruppi consiliari variati nella composizione o di nuova costituzione, sono assegnati i contributi di cui al precedente comma in misura complessivamente pari ai contributi precedentemente riconosciuti ai gruppi consiliari interessati alla variazione.
6. Nel caso di fusione, durante la legislatura, di due gruppi consiliari, al gruppo consiliare unificato sono assegnati, dall’ufficio di Presidenza, contributi pari alla somma dei contributi precedentemente riconosciuti ai gruppi consiliari che si sono unificati.
7. Le spese, le richieste di rimborso ed i rendiconti devono essere regolarmente documentate.
8. Nessuna spesa sotto nessuna forma è liquidata a favore dei Consiglieri e dei loro congiunti o affini entro il sesto grado.

Art.11

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni permanenti con funzioni referenti, consultive di controllo e di proposta, stabilendone il numero, le competenze e la loro composizione in modo proporzionale ai gruppi consiliari.

2. La nomina dei componenti è disposta dal Presidente del Consiglio entro quindici giorni dalla istituzione delle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate dai singoli Capigruppo e richieste dal Presidente del Consiglio entro dodici giorni dal medesimo termine; in caso di mancata designazione il Presidente del Consiglio provvede nominando componenti i Consiglieri che abbiano ottenuto la cifra individuale più alta nelle ultime elezioni amministrative comunali. Eventuali variazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio su comunicazione da parte dei Capigruppo.
3. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, all'uopo appositamente delegato.

Art.12

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Entro quindici giorni dalla loro costituzione, le Commissioni permanenti sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio per procedere al loro insediamento.
2. Nella prima seduta ogni commissione procede ad eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, tenendo presente che entrambi non possono appartenere alla maggioranza e alla minoranza consiliare. E' eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio. Alla votazione di ballottaggio, in caso di ulteriore parità, è eletto il Consigliere che abbia ottenuto la cifra individuale più alta nelle ultime elezioni amministrative comunali.
3. Il Presidente della Commissione convoca e presiede la stessa, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, sentito l'Assessore di riferimento.
4. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente della Commissione anche a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, arrotondando all'unità superiore ove occorra, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte nei modi e termini previsti per la convocazione del Consiglio. Della convocazione è data comunicazione unitamente all'ordine del giorno, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione ed ai Capigruppo consiliari.
7. Il Presidente può essere revocato con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione, con mozione di sfiducia solo per gravi e ripetute violazioni di legge o per inefficienza accertata.

Art.13

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando risulta presente un numero di Consiglieri che rappresenta almeno la metà dei Consiglieri in carica, escluso il Sindaco.
2. Trascorsi trenta minuti senza che si sia raggiunto il numero legale, il Presidente effettua il nuovo appello ed ove risultino presenti almeno un terzo dei componenti, la Commissione può legittimamente operare.
3. Il Presidente della Commissione convoca la stessa in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

4. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni. Parimenti le Commissioni possono richiedere l'audizione del Sindaco, dei membri della Giunta e dei Dirigenti del Comune per lo svolgimento delle loro funzioni.
5. Ciascun Consigliere può partecipare alle riunioni di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, con facoltà di parola ma senza diritto al voto e al gettone di presenza.
6. Le commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione delle rappresentanze istituzionali, delle realtà sociali, della cooperazione e dell'associazionismo.
7. Nel caso gli argomenti riguardino evidenti competenze di più commissioni, si può procedere, qualora ritenuto opportuno, a riunioni congiunte. La seduta congiunta viene convocata e presieduta dal Presidente più anziano di età, che provvederà anche per gli adempimenti della segreteria.
8. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono, di norma, depositati presso la sede almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.
9. Ciascun Consigliere esprime nelle Commissioni un voto pari alla consistenza del gruppo consiliare che rappresenta, senza computare il Sindaco. Nel caso di presenza di più Consiglieri appartenenti ad un unico gruppo, il voto plurimo è suddiviso fra tali Consiglieri.
10. Le decisioni della Commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
11. Per il funzionamento delle Commissioni si applicano, per quanto non previsto, le norme del presente regolamento.

Art.14

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. A tal fine, esse esercitano poteri consultivi, istruttori, attività di studio e iniziative di proposta e specificatamente:
 - a. compiono l'istruttoria ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni della Giunta al Consiglio, dei Consiglieri e sulle istanze, proposte e petizioni popolari;
 - b. chiedono al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
 - c. svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
 - d. approfondiscono eventuali problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società ed altri enti a partecipazione;
 - e. approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della comunità amministrata, proponendo anche convegni, conferenze e seminari;
 - f. su deliberazione del Consiglio, possono elaborare in sede redigente regolamenti ed atti generali, riservando al Consiglio il voto finale sul complesso dell'atto anche per parti separate di esso.
3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate all'Assemblea Consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all'Adunanza il Presidente della Commissione. I risultati della indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, mozioni e ordini del giorno, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio, il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Sindaco per conoscenza ed ai Dirigenti per l'istruttoria prevista, stabilendo un termine congruo, sentito il Segretario Generale. Completata l'istruttoria, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima Adunanza del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono – tutti od in parte – contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione che può riproporla, purché sia assicurata la copertura finanziaria. Ove il Dirigente competente non provveda all'istruttoria nei tempi previsti, il Presidente del Consiglio invia una comunicazione di biasimo al Dirigente inadempiente ed una nota al Sindaco ed al Nucleo di valutazione della dirigenza per quanto di competenza.

Art.15

Segreteria delle Commissioni

1. A ciascuna Commissione è assegnato un segretario, individuato dal Segretario Generale tra il personale del Comune, sentito il Presidente del Consiglio.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato nell'adunanza successiva a quella cui si riferisce, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse anche al Sindaco, ai Capigruppo ed ai Dirigenti competenti e vengono depositate, per estratto, nei fascicoli delle proposte deliberative alle quali si riferiscono. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale. I verbali della Commissione che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Ciascun Consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni permanenti.

Art.16

Pareri della Commissioni

1. Le commissioni esprimono parere facoltativo sugli atti sottoposti all'esame del Consiglio, come da ordine del giorno allegato alla convocazione di Consiglio.
2. In ogni caso il Presidente del Consiglio invia alle Commissioni le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio.
3. I pareri sono rilasciati nel termine di sette giorni dall'assegnazione.
4. In casi di particolare urgenza, il Presidente del consiglio può abbreviare il termine fino a quarantotto ore.
5. Decorso il termine, gli atti sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio con annotazione della mancata espressione del parere nei termini.
6. In ogni caso il parere della Commissione è acquisito agli atti del Consiglio purché pervenuto prima dell'inizio della discussione del relativo atto.

Art.17

Commissioni di indagine, di controllo e garanzia

1. Le commissioni di indagine, in relazione ad obiettivi ed affari specifici di particolare rilevanza, effettuano ricerche ed indagini tese a verificare la legittimità e la legalità delle procedure e dei comportamenti.
2. Le Commissioni di controllo e garanzia effettuano monitoraggi e verifiche sull'attività di governo, sulla programmazione e pianificazione delle attività, sui risultati e gli obiettivi raggiunti per riscontrarne l'efficienza, l'efficacia, la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa.
3. Le Commissioni possono essere costituite dal Consiglio, al suo interno, su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica escluso il Sindaco od a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore civico.
4. La Commissione di indagine è costituita da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Ai fini della nomina ciascun Consigliere esprime una unica preferenza e risulta eletto colui che all'interno di ciascun gruppo riporta più voti, in caso di parità prevale il Consigliere che abbia ottenuto la cifra individuale più alta nelle ultime elezioni amministrative comunali. La presidenza spetta di diritto al Presidente del Consiglio.
5. La Commissione di controllo e garanzia è composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare eletto con lo stesso sistema di cui al comma precedente. Risulta eletto Presidente della Commissione colui che riporta il maggior numero di voti fra gli eletti delle minoranze; in caso di parità di voti prevale il Consigliere che abbia ottenuto la cifra individuale più alta nelle ultime elezioni amministrative comunali.
6. Di ambedue le Commissioni non può far parte il Sindaco.
7. Le Commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della Commissione il Segretario Generale mette a disposizione delle Commissioni tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
8. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, le Commissioni possono effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei revisori dei Conti, del Difensore civico, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi che non possono opporre il segreto d'ufficio. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. Le Commissioni possono chiedere l'audizione di chiunque altro, estraneo al Comune, sia ritenuto indispensabile per l'approfondimento dell'incarico ricevuto. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
9. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche e sono valide con la presenza di almeno due terzi dei loro componenti, compreso il Presidente.
10. Ciascun Consigliere delle Commissioni esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo consiliare che rappresenta. Al Presidente della Commissione di indagine spetta comunque un voto, in detrazione dal gruppo che rappresenta.
11. La redazione dei verbali delle Commissioni, che nelle audizioni possono avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario incaricato dal Presidente del Consiglio, tenuto anch'egli al segreto d'ufficio.
12. Terminato il compito assegnato, le Commissioni presentano la relazione conclusiva al Presidente del Consiglio, che è tenuto ad inserirla all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Possono essere presentate anche relazioni di minoranza.
13. Nella relazione al Consiglio, le Commissioni espongono i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e

- l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente ottavo comma.
14. Il Consiglio, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che si devono adottare entro un termine prestabilito.
 15. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali, in originale, vengono dal Presidente della Commissione consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
 16. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

Art.18 Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con apposita delibera, può costituire Commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari questioni o problemi.
2. La composizione, le competenze, i poteri, l'organizzazione e la durata delle Commissioni speciali vengono definite nelle delibere costitutive.
3. Ove non disposto altrimenti, le procedure di tali Commissioni sono analoghe a quelle previste per le Commissioni permanenti.

Art.19 Commissione per la revisione dello Statuto e per i regolamenti

1. Il Consiglio nel termine previsto dall'art.11 del presente Regolamento, istituisce la "Commissione per la revisione dello Statuto e per i regolamenti" che ha il compito di esprimere il parere preliminare su ogni proposta di revisione dello Statuto e dei regolamenti consiliari.
2. La Commissione è costituita da un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare e da un delegato del Sindaco.
3. La Commissione redige gli articoli della proposte ad essa sottoposte per il parere. Qualora su una proposta non si raggiunga l'unanimità, i diversi articoli sono sottoposti al Consiglio con pari dignità.
4. Al fine di garantire l'equilibrio e l'imparzialità dei lavori, la presidenza della Commissione è affidata ad un Consigliere rappresentante di un gruppo politico di minoranza. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dalla Commissione, separatamente, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti espressi.
5. La Commissione esamina la questione ad essa sottoposta dal Consiglio o dal Presidente del Consiglio in materia di interpretazione dello Statuto e dei regolamenti consiliari, coadiuva il Presidente del Consiglio ogni qualvolta venga richiesto un suo intervento.
6. Di propria iniziativa o su incarico del Consiglio Comunale e del Sindaco può elaborare proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti che i nuovi dettami normativi e circostanze rendono necessarie e opportune.
7. L'elezione dei componenti, l'iniziativa propositiva, il funzionamento e la decisione della Commissione, per quanto non in contrasto con il presente articolo, sono disciplinate dalle corrispondenti norme dettate per le altre Commissioni permanenti del presente regolamento.

Parte II
I CONSIGLIERI

Capo I
Esercizio del mandato elettivo

Art.20
Prerogative

1. Il Consigliere rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle sue funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art.21
Indennità di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri hanno diritto al gettone di presenza per ciascuna adunanza a cui partecipano nella misura fissata dalla legge, nonché per la partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate. Se l'adunanza si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno per il quale è stata convocata, ai Consiglieri non spetta il gettone di presenza per il giorno successivo.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.
3. Ai Consiglieri che per incarico del Consiglio o per delega del Sindaco o del Presidente del Consiglio si recano, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.

Art.22
Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dal Comune.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta.
3. La delegazione viene costituita dall'ufficio di Presidenza del Consiglio.

Capo II
Doveri

Art.23
Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il segreto va mantenuto in specie per quanto trattato nelle sedute segrete.

Art. 24
Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a un mese, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art.25

Responsabilità personale – Esonero

1. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla votazione.

Art.26

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio. Tale diritto si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, ed accompagnata eventualmente da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che provvede ad inoltrarla al Sindaco per la dovuta conoscenza ed ai Dirigenti competenti per l'istruttoria. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio; qualora il Consigliere persista nella sua richiesta, la proposta è trasmessa alla Commissione permanente competente per materia per il necessario parere. Completata l'istruttoria, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
3. Gli uffici competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la redazione di tali proposte e nel termine stabilito dal Presidente del Consiglio, sentito il Segretario Generale, comunque non oltre 30 giorni dal deposito della proposta, provvedere all'istruttoria. Il mancato rispetto dei termini costituisce mancanza grave del Dirigente, ove non vi sia idonea giustificazione. In tal caso il Presidente del Consiglio invia apposita comunicazione al Sindaco ed al Nucleo di Valutazione dei Dirigenti per quanto di competenza.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati di norma per iscritto, al Presidente del Consiglio, entro l'ultimo giorno precedente quello dell'adunanza. In ogni caso ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima e durante l'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Sindaco per la dovuta conoscenza e al Dirigente competente che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Su richiesta effettuata dal Presidente del Consiglio, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno, quando non è possibile acquisire i pareri richiesti con carattere di immediatezza. Qualora tali pareri non sono comunque acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
7. Nel caso in cui il diritto d'iniziativa si esplica su argomenti dove si richiede che il Consiglio effettui soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, i Consiglieri richiedenti sono tenuti ad allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

Art.27

Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno formulandoli per iscritto, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 26.
2. Le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

Art.28

Primo firmatario e sua sostituzione

1. Ogni Consigliere può firmare proposte di deliberazione, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno presentate da altri, ma come proponente ed interrogante è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trova presente per la discussione o vi rinuncia, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art.29

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta, al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo ovvero i motivi della condotta della amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato oggetto.
2. Un Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o orale. In mancanza di tale indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. All'interrogazione viene data, entro trenta giorni, dalla presentazione, risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia.
4. Ove l'interrogante richiede risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, purché presentata almeno dieci giorni prima di tale seduta.
5. L'interrogazione può essere effettuata anche oralmente, durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. In tal caso il Sindaco o l'Assessore competente possono riservarsi di dare risposta nella seduta successiva.
6. Ove la risposta prevista dal precedente comma 3 non venga data all'interrogante il Presidente del Consiglio diffida il soggetto competente a provvedere entro trenta giorni dalla data di scadenza, o in termini più brevi se vi è urgenza, trascorsi i quali provvede ad inviare al soggetto inadempiente una "censura" consiliare.

Art.30

Trasformazione dell'interrogazione in mozione

1. Ove l'interrogante non è soddisfatto e intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può presentare, entro quarantotto ore, una mozione che è iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta al primo punto dell'ordine del giorno.
2. Se l'interrogante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Art.31

Mozione

1. La mozione consiste in una proposta di voto diretto a sollecitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della amministrazione in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione. Il Consigliere invia la mozione al Presidente del Consiglio.
3. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, purché presentata almeno dieci giorni prima di tale seduta.
4. La mozione non può essere soggetta ad emendamenti senza il consenso del presentatore.
5. Il Consigliere può presentare un'altra mozione tendente ad ottenere dal Consiglio identico pronunciamento solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della precedente.

Art.32

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste in una raccomandazione, un invito, un appello, un apprezzamento, un indirizzo, un augurio, anche su questioni esulanti la competenza amministrativa, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare alcune pratiche o perché venga messo allo studio un determinato problema o perché si adottino o non si adottino determinati provvedimenti o iniziative. Gli ordini del giorno di istruzione (atto di indirizzo alla Giunta relativamente alla proposta presentata; es. seguire un determinato percorso) possono essere presentati da ciascun Consigliere e, pur discussi unitamente alla proposta di deliberazione, non costituiscono allegati di essa ma formano atto deliberativo a sé stante.
2. L'argomento in questione è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, purché presentato almeno dieci giorni prima di tale seduta.
3. L'ordine del giorno non può essere soggetto ad emendamenti senza il consenso del presentatore.

Art.33

Ulteriori diritti dei Consiglieri

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti ovvero ordini del giorno sulla proposta in esame ed ordini del giorno di istruzione.

2. E' consentito ai Consiglieri di svolgere, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.
3. I Consiglieri di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

Art.34

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio Comunale. La mozione presentata nei confronti del Sindaco e della rispettiva Giunta, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. La mozione è discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione. Il Presidente del Consiglio dovrà provvedere alla convocazione entro il termine massimo previsto.
3. La mozione è consegnata al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e dispone che il testo della mozione sia allegato all'avviso di convocazione che verrà spedito ad ogni Consigliere.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario secondo le modalità previste dalla legge.
5. La mozione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Il voto sulla mozione di sfiducia è espresso per appello nominale.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I Convocazione

Art.35 Convocazione del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono in prima o in seconda convocazione; le sedute di prima convocazione si distinguono a loro volta in adunanze ordinarie o d'urgenza a seconda dei tempi di convocazione per la trattazione degli argomenti.
2. Il Consiglio è convocato ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo Statuto o che il Presidente del Consiglio ne ravvisi la necessità o la opportunità.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri senza computare il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
4. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio.
5. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta del Sindaco per la trattazione di specifici argomenti; in tal caso, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta.

6. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci.

Art.36

Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno

1. Il Presidente del Consiglio può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.
2. Contro la decisione del Presidente del Consiglio è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della decisione stessa.
3. La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art.37

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa è tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
5. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.
6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art.38

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte pervenute.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) comunicazioni;
 - b) interrogazioni;
 - c) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio);
 - d) istanze, proposte, petizioni;
 - e) proposte del Sindaco e della Giunta;
 - f) proposte delle Commissioni Consiliari Permanenti;
 - g) proposte dei Consiglieri in ordine di presentazione;
 - h) oggetti da trattarsi in seduta segreta;
 - i) approvazione dei verbali della seduta precedente;

- j) mozioni
 - k) ordini del giorno.
5. Le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno sono iscritti secondo l'ordine di presentazione.
 6. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto e sue modifiche, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore generale e le sue varianti, non sono iscritte all'ordine del giorno interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.
 7. All'ordine del giorno è allegata, per ogni oggetto iscritto, la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio o altra documentazione utile.
 8. A sua volta l'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art.39

Tempi e modalità di consegna degli avvisi

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno è consegnato al domicilio dei Consiglieri.
2. Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione è recapitato, nel domicilio dichiarato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, utilizzando all'uopo ogni mezzo di trasmissione (notifica, posta, fax, e-mail, che documenti l'invio).
3. Per le sedute d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco è consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza.
4. Per le adunanze di seconda convocazione il termine è almeno ventiquattro ore quando non ne sia già fissata la data con il primo avviso.
5. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
7. In caso di Consiglieri non residenti, essi sono tenuti, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, a designare un domiciliatario residente nel Comune. In caso contrario l'avviso ed il materiale allegato sono spediti al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica entro i termini sopra indicati.

Art.40

Pubblicazione e diffusione dell'avviso di convocazione

1. l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune contestualmente alla loro diramazione ai Consiglieri.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria, assicurandone il tempestivo recapito:
 - a) al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) al Difensore civico;
 - c) al Direttore Generale, al Segretario Generale e ai Dirigenti;
 - d) ai Presidenti dei Consigli Circostrizionali;
 - e) all'ufficio stampa per la divulgazione agli organi di informazione.
3. Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali sono trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II Ordinamento della adunanze

Art.41 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio all'atto della convocazione del Consiglio. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza od ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno dodici ore prima della riunione. In pari tempo sono trasmessi via e-mail ai Consiglieri ovvero sono consultabili sul sito web del Comune tramite accesso riservato.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo, con i prescritti pareri e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
4. Le proposte relative all'approvazione dello Statuto e sue modifiche, delle linee programmatiche di mandato e del piano regolatore generale e sue varianti, sono comunicate ai Consiglieri almeno quindici giorni prima dell'adunanza nella quale deve essere iniziato l'esame.
5. Le proposte relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo sono comunque comunicate nei modi e tempi previsti dal regolamento di contabilità.

Art.42 Adunanze di prima convocazione

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante rilevazione informatica o appello nominale per ordine alfabetico e i risultati sono annotati a verbale.
2. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti del Consiglio, escluso il Sindaco.
3. Qualora dalle operazioni di appello risulti comunque presente un terzo dei Consiglieri escluso il Sindaco, la seduta può essere validamente iniziata ed aperta esclusivamente per la trattazione delle interrogazioni di cui all'art.55. Al termine della trattazione delle interrogazioni e comunque, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, non appena terminata l'interrogazione in corso, si procede nuovamente all'appello nominale e, ove sia raggiunto il numero legale dei Consiglieri si procede alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso contrario la seduta è sciolta e il Consiglio si riunisce in seduta di seconda convocazione secondo le norme del presente regolamento.

Art.43 Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nella riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il prescritto numero minimo di Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna deve avvenire almeno ventiquattro ore prima quando non sia già fissata la data con il primo avviso.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
6. Per la validità della seduta in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Sindaco.
7. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale o suo delegato, e i risultati sono annotati a verbale. L'ordine di chiamata dei Consiglieri è quello alfabetico.
8. Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio dispone l'appello per la verifica del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare. Qualora sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza. La successiva seduta è considerata a tutti gli effetti adunanza di prima convocazione.
9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti sono iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
10. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi entro i successivi venti giorni dalla prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale. Diversamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ritornano ad essere trattati come prima convocazione.
11. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi i seguenti atti:
 - a) i regolamenti;
 - b) i programmi;
 - c) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - e) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - f) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - g) il piano regolatore generale;
 - h) la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
 - i) l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - j) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - k) la partecipazione a società di capitali;
 - l) l'esame del referto per gravi irregolarità del Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo III Pubblicità delle adunanze

Art.44 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
3. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del Tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art.45 Adunanze segrete

1. Le sedute del Consiglio sono segrete nei seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratta di deliberare su questioni concernenti persone;
 - c) quando la trattazione possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune;
 - d) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge.
2. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali, capacità professionali, attitudini, meriti e demeriti di persone.
3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre agli Assessori, il Segretario Generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente del Consiglio, che rimangono tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art.46 Adunanze "aperte"

1. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza del Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo e il Sindaco, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.2 del regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati membri del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia e di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come

sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti atti comportanti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV Disciplina delle adunanze

Art.47 Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
5. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori o altri Consiglieri, o lo offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta.
6. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente del Consiglio propone l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide, senza discussione, con votazione palese. Qualora il Consigliere persista nel suo rifiuto di allontanarsi dall'aula, il Presidente dispone che il Consigliere venga considerato assente a tutti gli effetti di legge per il punto in discussione.

Art.48 Ordine della discussione

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente del Consiglio ed al Consiglio, salvo che il Presidente del Consiglio dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengono, il Presidente del Consiglio interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art.49

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi degli uscieri e ove occorra, dell'opera delle forze dell'ordine all'uopo chiamate.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente del Consiglio dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione, fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza del Consiglio, provvede ad allontanare il pubblico per il mezzo degli agenti di Polizia Municipale, ovvero dichiara la seduta definitivamente interrotta. Il Consiglio è riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente del Consiglio, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 50

Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula dovuto ai Consiglieri e riescano vani i tentativi del Presidente del Consiglio, questi si alza; allora è sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente del Consiglio sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente del Consiglio ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente del Consiglio può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio è convocato a domicilio nelle forme previste per i casi di urgenza.

Capo V
Ordine dei lavori

Art.51
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente del Consiglio, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto del Comune, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art.52
Designazione degli scrutatori

1. Dopo l'appello nominale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e designa tre Consiglieri di cui uno della minoranza, alla funzione di scrutatori per le votazioni, tanto palesi che segrete. Qualora nel corso della seduta vengano a mancare uno o più scrutatori, diviene automaticamente scrutatore il Consigliere che segue in ordine alfabetico quello che si è assentato, rispettando l'appartenenza alla maggioranza o alla minoranza.

Art.53
Comunicazioni in apertura

1. In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio ed il Sindaco hanno facoltà di prendere la parola rispettivamente per non più di cinque e dieci minuti, per dichiarazioni su fatti e argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni od impegni di alcun genere, senza possibilità di intervento da parte dei Consiglieri.
2. Il Presidente può eccezionalmente consentire brevi comunicazioni da parte dei singoli Consiglieri dirette a sottolineare ed a portare a conoscenza del Consiglio fatti o avvenimenti di particolare importanza per la comunità cittadina. In tale caso i Consiglieri debbono preventivamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a tre minuti.

Art.54
Argomenti discussi in Commissione consiliare

1. Gli argomenti già discussi nelle competenti Commissioni consiliari e che hanno riportato parere unanime sono posti in votazione, senza discussione, dopo l'illustrazione da parte dell'Assessore per un tempo massimo di cinque minuti.
2. Qualora un Consigliere chieda di prendere la parola su alcuni di essi, il Presidente del Consiglio può concederla – nel qual caso l'intervento non può superare i due minuti – oppure decidere di aprire la discussione qualora chiedano di parlare altri Consiglieri.

Art.55

Svolgimento delle interrogazioni

1. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.
2. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato. Conclusa l'illustrazione, Il Presidente del Consiglio può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare al Sindaco o all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'Illustrazione e la risposta sono contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti. In caso di assenza dell'Assessore competente risponde il Sindaco o altro Assessore all'uopo preventivamente incaricato.
3. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.
4. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
5. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
6. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. La risposta è data per iscritto nei cinque giorni successivi all'adunanza a meno che gli interrogati, disponendo degli elementi necessari, intendano dare risposta immediata.
7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente, l'interrogazione è inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile.
8. Trascorsa un'ora dalla trattazione delle interrogazioni, il Presidente del Consiglio fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.

Art.56

Ritiro delle interrogazioni

- 1 Se nessuno dei firmatari si trova presente quando è posta in discussione l'interrogazione, questa verrà ritirata dall'ordine del giorno e ad essa verrà data risposta scritta da parte dell'Assessore competente entro quindici giorni salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art.57

Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

- 1 Alle mozioni e agli ordini del giorno si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al presente regolamento.
1. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di una mozione o di un ordine del giorno e presentare sulla mozione un ordine del giorno.
2. Qualora le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno si svolgono su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi fra loro, si svolge un'unica discussione che si tiene sul punto relativo alla mozione, nel corso della quale ai diversi proponenti è concesso illustrare la loro posizione subito dopo che il proponente la mozione abbia illustrato la sua proposta.
3. Se nessuno dei firmatari, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione o l'ordine del giorno, questo si ha per ritirato, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art. 58

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio, conclusa la trattazione delle comunicazioni e delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
4. Il Presidente del Consiglio può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 59

Discussione - Norme generali

1. Le discussioni sui vari argomenti e sulle proposte di deliberazione sono di norma introdotte dai proponenti con specifica relazione per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Per le materie non oggetto di provvedimento amministrativo, la relazione è svolta dal Sindaco, dall'Assessore, dal Consigliere o dal rappresentante del gruppo politico o dal relatore della Commissione che abbia preso l'iniziativa, per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. E' consentito lo scambio di turno tra due Consiglieri. Qualora un Consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dal diritto di parola.
4. Ciascun Consigliere può parlare per non più di cinque minuti.
5. Il relatore e il Sindaco possono intervenire nella discussione per non più di cinque minuti.
6. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare una seconda volta per non più di cinque minuti per poter rispondere all'intervento di replica del relatore e del Sindaco.
7. Decorso il tempo assegnato a ciascun Consigliere, Sindaco o Assessore delegato per materia, il Presidente del Consiglio può togliere la parola.
8. Ogni Consigliere può prendere brevemente la parola per richiami alla legge e al regolamento ovvero per rilievi circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione.
9. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente del Consiglio per i richiami al tempo o al tema.
10. Qualora la discussione si protrae oltre le quattro ore, il Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere può disporre la sospensione del Consiglio per almeno venti minuti.
11. Per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al conto consuntivo ed al piano regolatore generale, tutti i tempi, assegnati al relatore, al Sindaco e ai Consiglieri per parlare, sono raddoppiati. In ogni caso, numero degli interventi e limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Presidente del Consiglio;

sentito l' Ufficio di Presidenza del Consiglio, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 60

Presentazione di emendamenti e di ordini del giorno nel corso della discussione

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per iscritto al Presidente del Consiglio uno o più emendamenti alla proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno.
2. Relativamente alle mozioni e agli ordini del giorno, gli emendamenti possono essere posti in discussione solo con il consenso del Consigliere proponente la mozione o l'ordine del giorno.
3. Le modalità per la presentazione di emendamenti al bilancio di previsione e sue variazioni sono disciplinate dal regolamento di contabilità.
4. Ogni Consigliere può, inoltre, presentare al Presidente del Consiglio, prima della chiusura della discussione, un ordine del giorno relativo alla proposta in esame; in ogni caso non possono essere presentati sulla stessa proposta più di due ordini del giorno.

Art. 61

Modalità della discussione di emendamenti e di ordini del giorno sulla proposta

1. Qualora non sia già avvenuta in sede di discussione generale, l'illustrazione degli emendamenti o degli ordini del giorno non può superare i tre minuti.
4. Gli emendamenti alla proposta sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente del Consiglio reputi opportuno, raggruppando fra loro gli emendamenti che riguardano lo stesso punto.
5. In caso di mancanza in aula del Consigliere proponente, l'emendamento presentato decade a meno che il proponente abbia delegato, con apposito atto scritto, o comunicato al Presidente del Consiglio altro Consigliere ad illustrarlo.
6. Gli ordini del giorno sulla proposta sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
7. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, nel limite di tre minuti ognuno, sono ammessi unicamente da parte del Consigliere capogruppo o del Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per conto del gruppo e da parte del relatore della proposta e del Sindaco.

Art. 62

Chiusura della discussione

1. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed avvenute le repliche e la presentazione di emendamenti e ordini del giorno con la relativa discussione, dichiara chiusa la discussione.
2. Dopo la chiusura della discussione generale, non possono più essere presentati emendamenti. I Consiglieri possono soltanto provvedere al ritiro di quelli già proposti o ad accorpate, previo accordo con altri proponenti, più emendamenti di contenuto simile.
3. Il relatore e il Sindaco o l'Assessore da lui delegato chiudono la discussione rispondendo in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, per non più di cinque minuti ognuno. Essi intervengono solo per dichiarare se

mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.

4. Successivamente nessun Consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere le dichiarazioni di voto come disciplinate al successivo articolo 70.
5. Il Consiglio; su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza senza discussione, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, oltre al capogruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

Art. 63

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la questione pregiudiziale.
2. Analogamente può essere posta la questione sospensiva e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri ed è sottoposta immediatamente alla determinazione del Consiglio.
5. Gli interventi non possono superare i tre minuti.

Art. 64

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta, che deve illustrare la violazione delle norme suddette, ha precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di contestazione, si applica il disposto di cui all'art. 1 del presente regolamento.
4. Gli interventi non possono superare i tre minuti.

Art. 65

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere o l'Assessore che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente colui che lo ha provocato.

4. Il Consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua onorabilità, può chiedere all'ufficio di Presidenza del Consiglio il giudizio sulla fondatezza dell'accusa.
5. Tutti gli interventi non possono superare i tre minuti.

Art. 66
Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Ogni seduta prosegue fino al completo esaurimento dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio non deliberi di rinviare la prosecuzione della seduta ad altro giorno. In questo caso, il Presidente del Consiglio non è tenuto a diramare un nuovo avviso di convocazione, salvo che per i Consiglieri assenti.
4. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la riunione.
5. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente del Consiglio dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguono nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio è riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

Capo VI
Partecipazione degli Assessori

Art. 67
Convocazione e partecipazione degli Assessori

1. L'avviso di convocazione dei Consiglieri è spedito anche agli Assessori.
2. Questi, che in aula prendono posto al tavolo della Presidenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento.
3. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e diritto d'intervento, sui punti all'ordine del giorno in cui sono relatori, ma senza diritto di voto.

Capo VII
Partecipazione del Segretario Generale - Il verbale

Art. 68
La partecipazione del Segretario generale all'adunanza

1. Il Segretario generale, o il suo Vice, partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni ai sensi di legge. Il Segretario generale prende la parola solo se richiesto dal Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio può incaricare uno dei suoi membri ad espletare le funzioni di Segretario, unicamente, però, allo scopo di trattare su un determinato oggetto e con l'obbligo di farne

espressa menzione nel verbale con motivazione generica. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

3. La sostituzione del Segretario è di diritto quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Art. 69

Gli atti dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio, per ciascun punto posto all'ordine del giorno.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo integrale della proposta, della discussione, del sistema di votazione e del suo risultato e del dispositivo.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati integralmente.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non sono riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano fra l'altro recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando sono discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune come individuati dal Consiglio, il verbale è compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. L'intera discussione di ogni seduta viene registrata su supporto magnetico che viene conservato presso la segreteria del Presidente del Consiglio.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario generale e dal funzionario che ne ha curato la redazione.
9. Agli atti del Consiglio è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 70

Verbale - Rettifiche – Approvazione

1. In sede di esame del verbale delle precedenti sedute il Presidente del Consiglio chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
2. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario generale o funzionario da lui delegato provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario generale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Capo VIII Le votazioni

Art. 71

Dichiarazioni di voto e modalità generali di votazione

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa ad un solo Consigliere per ogni gruppo unicamente per le dichiarazioni di voto, che possono effettuarsi ogni qualvolta si debba procedere ad una votazione. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di effettuare la propria dichiarazione di voto, precisando la loro posizione.
2. La durata della dichiarazione di voto non può superare i due minuti. Tale tempo è raddoppiato quando si tratta delle linee programmatiche di mandato, del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del piano regolatore generale e sue varianti. In ogni caso, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza del Consiglio, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda alle dichiarazioni di voto.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere, precisandone i motivi.
4. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronunciano i responsabili di servizio (se presenti) per il necessario parere tecnico e contabile e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con i pareri espressi.
5. Qualora per uno o più emendamenti non è stato possibile acquisire all'istante il parere tecnico e contabile dei responsabili dei servizi, il Presidente del Consiglio dispone il rinvio della votazione della proposta dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno ovvero ad altra seduta, qualora non è comunque possibile acquisire i prescritti pareri tecnici.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese.
8. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 72 e 73.
9. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando sono prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
10. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge, lo Statuto o il presente regolamento disponga diversamente.
11. Le procedure di votazione possono avere inizio solo dopo che il Presidente del Consiglio abbia suonato due volte il campanello per richiamare l'attenzione dei Consiglieri a prendere posto nel proprio seggio per l'imminente votazione.
12. I Consiglieri che abbandonano il proprio seggio prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
13. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

- b) le proposte di emendamento si votano prima della votazione della proposta in discussione, nell'ordine di cui appresso, tenendo presente che l'emendamento di altro emendamento è votato per primo:
 - 1) emendamenti soppressivi; 2) emendamenti modificativi; 3) emendamenti aggiuntivi;
 - c) per gli atti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale è stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) gli atti per i quali sono stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;
 - e) gli atti che sono stati votati per parti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo;
 - f) gli ordini del giorno sulla proposta in discussione sono posti in votazione dopo la votazione finale sull'argomento;
 - g) ove sono presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente del Consiglio ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
14. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
15. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
16. Per i regolamenti, per i bilanci e sue variazioni, le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci e sue variazioni, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
17. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 72

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano con l'apposita strumentazione informatica ovvero per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente del Consiglio indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa è effettuata.
2. Il Presidente, nei casi di votazione per alzata di mano o per alzata e seduta, pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli e poi i contrari e successivamente gli astenuti.
3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta da un Consigliere immediatamente dopo la proclamazione del risultato, nei soli casi in cui non si è utilizzata l'apposita strumentazione informatica. In tal caso, la votazione è effettuata per appello nominale.

Art. 73

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto di Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario generale o un suo delegato effettua l'appello in ordine alfabetico fino all'esaurimento della chiamata, alla quale i Consiglieri rispondono dichiarando ad alta voce il proprio voto.
4. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale.
2. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
3. In casi eccezionali e di particolare significato, il Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza del Consiglio, pone ai voti il provvedimento proposto mediante acclamazione.

Art. 74
Votazioni segrete

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.
3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto è dato scrivendo "favorevole" oppure "contrario" sulla scheda, ovvero "sì" o "no";
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto è dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati o votare con il "sì" o il "no" la proposta effettuata dal Presidente del Consiglio, sempre che nessun Consigliere si opponga;
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi; chi non intende astenersi, ma non vuol votare, vota scheda bianca;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario generale.
5. Per la nomina di persone, sono parimenti valide le schede che indicano un numero inferiore di nomi rispetto a quelli da eleggere come pure sono valide le schede che indicano un numero superiore di nomi rispetto a quelli da eleggere limitatamente ai primi nomi scritti fino al numero consentito, considerando come non scritti gli esuberanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Effettuato lo spoglio delle schede, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale, procede al computo dei voti.
8. Nella votazione a schede segrete:
 - a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;
 - b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 75

Nomina di rappresentanti della minoranza

1. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e/o della minoranza e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
2. Risultano eletti i Consiglieri appartenenti alla maggioranza o minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.
3. In ogni caso il Consiglio può stabilire particolari modalità di votazione per assicurare una più precisa rispondenza degli eletti alle rispettive maggioranze o minoranze.
4. Ove la maggioranza o la minoranza abbia votato separatamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli dei designati che hanno riportato maggiori voti.
5. Quando non diversamente stabilito, il Consiglio si esprime con il metodo del voto limitato e cioè ciascun Consigliere indica un numero di nominativi inferiori a quello da nominare e precisamente un numero corrispondente alla differenza tra il numero totale dei membri da designare o nominare e il numero dei membri espressione della minoranza. Ove nella votazione non sia stato nominato alcun rappresentante di minoranza, o siano stati nominati un numero inferiore a quello complessivamente assegnato a detta minoranza, si procede alla sostituzione dei Consiglieri mancanti, con i nominativi della maggioranza, non eletti, che hanno riportato più voti.

Art. 76

Esito delle votazioni

1. Salvo che per gli atti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da quel numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non é approvata.
5. Una deliberazione non approvata o respinta alla prima votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Nella votazione per le nomine sono eletti i candidati che al primo scrutinio ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a immediato ballottaggio. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato più anziano di età.
7. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, riscontrata con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale ove necessario, il Presidente del Consiglio proclama il risultato con la formula "Consiglieri presenti n, astenuti n. ..., votanti n. Il Consiglio approva con voti favorevoli n Il Consiglio respinge con voti favorevoli n" o altra similare.
8. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, riportando per i contrari e gli astenuti i relativi nominativi. Nelle

votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 6 giugno 2009 previa esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni di disciplina del funzionamento del Consiglio.

Art. 78 Diffusione

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, viene consegnata ai Consiglieri una copia dello statuto ed una copia del presente regolamento.
2. Copia del regolamento è depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

**APPENDICE DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
“DISCIPLINA DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA”**

INDICE

ART. 1 OGGETTO

CAPO I - MODALITÀ TELEMATICA

ART. 2 DISCIPLINA

ART. 3 CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA

ART. 4 COMMISSIONI CONSILIARI IN MODALITÀ TELEMATICA

ART. 5 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO MODALITÀ TELEMATICA

CAPO II-CONSIGLIO COMUNALE MISTO (PRESENZA-REMOTO)

ART. 6 DISCIPLINA

ART. 7 MODALITÀ

CAPO III- RINVIO AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 NORMA DI RINVIO

ART. 1 OGGETTO

1. La presente appendice disciplina lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza e del Consiglio Comunale anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti istituzionali a tal fine dedicati, che mediante collegamento da remoto.

2. Lo svolgimento delle riunioni in presenza continuano ad essere normate dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

CAPO I - MODALITÀ TELEMATICA

ART. 2 DISCIPLINA

1. Qualora si ritenesse necessario ed opportuno o ci siano esigenze particolari nonché uno stato di emergenza, lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni e della Conferenza dei capigruppo saranno convocate in modalità telematica.
2. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale la decisione sarà presa dal Presidente del Consiglio Comunale, ove necessita sentito l'Ufficio di Presidenza ed il Segretario Generale, per quanto riguarda la Conferenza dei capigruppo la decisione sarà presa dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale.
3. Per quanto riguarda le Commissioni la richiesta può essere avanzata anche dai presidenti delle Commissioni stesse al Presidente del Consiglio, che autorizzerà sentito il Segretario Generale.

4. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle adunanze del Consiglio Comunale, delle Commissioni o della Conferenza dei Capigruppo in modalità telematica è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma utilizzata e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

ART. 3 CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA

1. Verrà applicata alle riunioni del Consiglio Comunale la forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, per dare la possibilità a tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti propri degli interessati (ad es. p.c., telefoni, cellulari o altri strumenti simili) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

2. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento in videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.

3. Per le sedute del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza, la pubblicità della seduta sarà garantita mediante l'accesso ai programmi con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Qualora non fosse possibile, per motivazioni tecniche, garantire la diretta streaming della videoconferenza, si provvederà in differita con la pubblicazione della registrazione della seduta audio-video sul sito istituzionale del Comune nei tempi tecnici necessari.

4. La seduta in videoconferenza è valida anche in sedi diverse da quella istituzionale, essendo la stessa virtuale ed essendo possibile che tutti i componenti siano collegati.

5. La trasmissione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza avviene nelle modalità previste dallo Statuto, dal Regolamento del Consiglio Comunale e da altri Regolamenti comunali.

6. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, ma deve indicare che le sedute si svolgeranno in modalità di videoconferenza.

7. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto dei Consiglieri e del Sindaco deve avvenire per appello nominale mediante affermazione vocale audio-video (il Sindaco ed i Consiglieri che non vorranno prendere parte alla votazione, all'apertura delle operazioni di voto dovranno dichiarare la loro volontà di non prendere parte alla votazione) o con tecnologie proprie della piattaforma utilizzata: sarà cura del Presidente del Consiglio Comunale sentito il Segretario Generale, scegliere la modalità più idonea.

Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto, salvo che tale tipologia di votazione sia resa possibile con tecnologie proprie della piattaforma utilizzata, sarà cura del Presidente del Consiglio Comunale sentito il Segretario Generale se procedere con l'utilizzo di tali tecnologie.

8. Il Segretario Generale, cui spetta la verbalizzazione delle sedute in videoconferenza, deve essere posto nella condizione di vedere e sentire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione

e le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e/o della votazione.

9. Il Segretario Generale attesta l'identità e la presenza dei componenti mediante riscontro audio-video con appello nominale, come pure al momento del voto, o attraverso tecnologie proprie della piattaforma, in funzione delle competenze, ex art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.

I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello e al voto per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

10. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale, è dichiarata valida dal Presidente del Consiglio Comunale con una verifica del collegamento simultaneo audio-video di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

11. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente del Consiglio Comunale, esponendo ai presenti le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione con le modalità sopra descritte.

I Consiglieri ammessi ad intervenire lo faranno attivando videocamera e microfono, che dovranno restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

12. Al termine della votazione il Presidente del Consiglio Comunale dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, sulla base della verbalizzazione del Segretario Generale.

13. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale che la seduta si svolge in modalità di videoconferenza.

14. La seduta si intende chiusa all'ora della dichiarazione di chiusura da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

15. Eventuali documenti vanno presentati con il deposito mediante invio degli stessi alla Pec della Segreteria Generale e portati a conoscenza del Consiglio attraverso l'invio con gli strumenti propri della piattaforma utilizzata o mediante lettura, comunque secondo le modalità previste dallo Statuto, dal Regolamento del Consiglio Comunale o da altri Regolamenti comunali.

16. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente del Consiglio Comunale sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale secondo le modalità sopra indicate e ne viene dato atto nel verbale.

17. Qualora qualcuno intenda abbandonare la seduta o debba assentarsi temporaneamente, pur rimanendo collegato, deve dichiararlo espressamente.

ART. 4 COMMISSIONI CONSILIARI IN MODALITÀ TELAMATICA

1. Verrà applicata alle Commissioni consiliari la forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, per dare la possibilità a tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti propri degli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, altri strumenti simili) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

2. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento in videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.
3. Le sedute delle Commissioni consiliari in videoconferenza avvengono secondo il funzionamento di cui all'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale.
4. La trasmissione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza avviene nelle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, ma deve indicare che le sedute si svolgeranno in modalità di videoconferenza.
6. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto dei Consiglieri deve avvenire per appello nominale mediante affermazione vocale audio-video o con tecnologie proprie della piattaforma utilizzata: sarà cura del Presidente di Commissione, sentito il Presidente del Consiglio Comunale ed il Segretario della relativa Commissione, scegliere la modalità più idonea.
7. Il Segretario verbalizzante delle sedute in videoconferenza deve essere posto nella condizione di vedere e sentire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e/o della votazione.
8. Il Segretario della relativa Commissione, attesta la presenza e l'identità dei componenti mediante appello nominale, compreso al momento del voto, con riscontro audio e video, o attraverso tecnologie proprie della piattaforma, in funzione delle competenze ex art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale.
9. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario della relativa Commissione, è dichiarata valida dal Presidente di Commissione, dandone atto espressamente a verbale con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
10. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente di Commissione, esponendo ai presenti le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione.
11. Al termine della votazione il Presidente di Commissione dichiara l'esito, come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, sulla base della verbalizzazione del Segretario.
12. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario della Commissione ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale che la seduta si svolge in modalità di videoconferenza.
13. La seduta si intende chiusa all'ora della dichiarazione di chiusura da parte del Presidente di Commissione.

14. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente di Commissione sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario della relativa Commissione secondo le modalità sopra indicate e ne viene dato atto nel verbale.

15. Qualora qualcuno intenda abbandonare la seduta o debba assentarsi temporaneamente, pur rimanendo collegato, deve dichiararlo espressamente.

ART. 5 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO MODALITA' TELEMATICA

1. Verrà applicata alla Conferenza dei Capigruppo la forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, per dare la possibilità a tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti propri degli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, strumenti simili) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

2. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento in videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.

3. Le sedute delle Conferenza dei Capigruppo consiliari in videoconferenza avvengono ai sensi dell'art 7 del Regolamento del Consiglio Comunale, senza forme di pubblicità, qualora venga a mancare tale condizione i presenti devono darne subito notizia al Presidente del Consiglio Comunale che sospende temporaneamente la seduta.

4. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, ma deve indicare che le sedute si svolgeranno in modalità di videoconferenza.

5. Il Funzionario verbalizzante delle sedute in videoconferenza, deve essere posto nella condizione di vedere e sentire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta.

6. Il Funzionario verbalizzante attesta la presenza e l'identità dei componenti mediante appello nominale con riscontro audio e video, o attraverso tecnologie proprie della piattaforma, in funzione delle competenze ex art. 7 del Regolamento del Consiglio Comunale.

7. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Funzionario verbalizzante, è dichiarata valida dal Presidente del Consiglio Comunale, dandone atto espressamente a verbale con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

8. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente del Consiglio Comunale, esponendo ai presenti le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

9. Al termine degli interventi il Presidente del Consiglio Comunale dichiara l'esito delle determinazioni assunte, dandone atto nel verbale redatto dal Funzionario verbalizzante.

10. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Funzionario verbalizzante ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza.

11. La seduta si intende chiusa all'ora della dichiarazione di chiusura da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

12. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente del Consiglio Comunale sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Funzionario verbalizzante secondo le modalità sopra indicate e ne viene dato atto nel verbale.

13. Qualora qualcuno intenda abbandonare la seduta o debba assentarsi temporaneamente, pur rimanendo collegato, deve dichiararlo espressamente.

CAPO II-CONSIGLIO COMUNALE MISTO (PRESENZA-REMOTO)

ART. 6 DISCIPLINA

1. Le adunanze del Consiglio Comunale devono svolgersi con tutti i partecipanti in presenza.

Qualora uno o più Consiglieri, in concomitanza di esigenze personali o lavorative di natura straordinaria ed occasionale, non possano essere presenti in aula per l'adunanza del Consiglio Comunale convocato, possono chiedere al Presidente del Consiglio Comunale la possibilità di prendere parte all'adunanza in remoto, tramite piattaforma in videoconferenza e comunque in modalità sincrona, fino a tre giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza stessa o, comunque, entro 24 ore prima, se sono venuti a conoscenza dell'impedimento successivamente al termine sopra previsto.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il parere del Segretario Generale, darà seguito alla richiesta.

3. Il o i Consiglieri o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle adunanze del Consiglio Comunale in modalità telematica è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio accesso alla piattaforma utilizzata e dell'utilizzo improprio del microfono e/o della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivati in via accidentale.

ART. 7 MODALITA'

Il o i Consiglieri o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire dovranno collegarsi alla piattaforma come da istruzioni inviate dalla Segreteria Generale e per loro si applicheranno le modalità stabilite nel **CAPO I**.

Il Segretario Generale, sceglierà la modalità più idonea per accertare la presenza e l'identità audio e video dei Consiglieri partecipanti.

Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto dei Consiglieri deve avvenire per appello nominale mediante affermazione vocale audio-video, alzata di mano o con tecnologie proprie della piattaforma utilizzata: sarà cura del Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale, scegliere la modalità più idonea.

CAPO III- RINVIO AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nella presente appendice sullo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo si rinvia al vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 9 NORMA TRANSITORIA

La presente appendice al Regolamento del Consiglio Comunale sarà applicabile a termine dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 e, comunque, dopo il termine dell'efficacia di ogni e qualsiasi norma statale tesa a disciplinare lo svolgimento degli organi elettivi durante la crisi pandemica da covid-19.